

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ABBADESSA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, FRANCO, GATTI, LA RUSSA, MANNO, PAZIENZA, PECORINO, PISANO, PLEBE e TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1976

Procedura per la designazione delle cariche nelle banche, casse di risparmio, istituti di credito. Istituzione di Commissione parlamentare consultiva

ONOREVOLI SENATORI. — In una fase, come l'attuale, in cui è all'ordine del giorno la strategia del credito è inconcepibile che, per carenza di volontà politica, per inerzia, per paralizzanti scelte di lottizzazione politica, numerose banche continuino a rimanere acefale.

È evidente che la funzione creditizia, connessa all'attività bancaria incida profondamente sulle possibilità operative e ponga limiti alla manovra degli strumenti creditizi, in un momento in cui la situazione economica e la crisi profonda che attanaglia l'attività produttiva italiana, richiede strumenti agevoli e pronti all'attuazione delle direttive politiche.

Il sistema creditizio italiano, come gli ordinamenti bancari di altri Paesi occidentali, è la risultante di un lungo processo storico, di una lenta e laboriosa maturazione che ha

portato al riconoscimento dell'esercizio pubblicistico del credito, a controlli statali ed alla formazione di veri e propri sistemi creditizi in armonia, anzi, ad integrazione del sistema economico internazionale.

Questo processo ha mutato la fisionomia della banca tradizionale, ha dato decisiva importanza alla funzione creditizia e ha creato la necessità del passaggio da un comportamento aziendalistico degli istituti di credito ad una condotta unitaria dell'intero sistema con al vertice la Banca centrale, munita di potere di controllo.

Oggi il sistema bancario è il fulcro della vita economica e gli interventi degli istituti hanno assunto un ruolo essenziale nella politica economica, per le loro dinamiche funzioni sul piano internazionale, con l'estendersi della loro attività al settore delle negoziazioni in eurovalute e in euroemissioni, alla

esigenza di apertura del credito con funzione nevralgica e vivificatrice, non solo nel settore pubblico e privato, ma nel settore oggi anemico e vorace degli enti locali. Si è così addivenuti alla creazione di un vero e proprio Stato banchiere, con l'assunzione da parte dell'IRI nel 1933, dei pacchetti azionari delle banche di interesse nazionale, del Credito fondiario e del Banco di S. Spirito, nonchè attraverso la crescente partecipazione del Tesoro al fondo di dotazione della Banca nazionale del lavoro. La legge bancaria del 1936, poi, ha formalmente consacrato il carattere pubblicistico del settore creditizio, accentuando le forme interventive dello Stato in tale settore. L'ampia integrazione — avvenuta a partire dal 1944-45 per fronteggiare particolari esigenze dell'economia postbellica — del sistema creditizio, nei suoi aspetti operativi, con l'istituzione di fondi di finanziamento per la ricostruzione e la riconversione, fondi di rotazione, fondi di garanzia, ha portato a spostare gradualmente l'asse delle scelte dal piano tecnico-economico di prevalente pertinenza delle aziende e istituti di credito a quello burocratico-amministrativo degli organi della pubblica amministrazione. L'estensione sempre più diffusa soprattutto, negli ultimi anni, dei cosiddetti crediti agevolati e altri fattori hanno contribuito a modificare la struttura economico sociale dell'ambiente in cui la banca opera. In altri termini, mentre il progresso tecnologico e scientifico, le politiche di sviluppo economico e di piena occupazione, le forme di collaborazione e integrazione economica internazionale hanno esaltato e valorizzato la funzione creditizia,

come fenomeno inverso l'eccessiva politicizzazione del credito — come effetto delle realtà nuove innanzi indicate — sembra aver attenuato sensibilmente lo spirito selettivo e il senso del rischio che sono l'essenza stessa della banca, avviandola progressivamente verso il ruolo, meno impegnativo e creativo, di organo di tesoreria e di cassa, chiamato a soddisfare occorrenze di pubblico interesse, rientranti nella sfera dello Stato e di tutto il mondo del parastato a esso collegato. Da ciò deriva maggiore necessità di efficienza.

È pacifico, dalle considerazioni e dalle note su esposte che la mancata nomina di numerosi presidenti nelle banche sia in contraddizione con l'importanza del sistema bancario che deve rappresentare, oggi, una centrale di produttività oltre che di scelte e di fiducia da cui partono impulsi incentivanti per il conseguimento dei fini di politica economica della piena occupazione, della crescita equilibrata della programmazione e della stabilità monetaria con proiezione nella più vasta area comunitaria e intercontinentale. Poichè la paralisi nell'effettuazione delle nomine è, certamente, frutto del sistema, si ritiene utile un controllo parlamentare sotto il profilo consultivo cui è certamente collegato un potere incentivante e di messa in mora più permeante della normale funzione ispettiva, attraverso interrogazioni e interpellanze che, finora, hanno lasciato il tempo che hanno trovato.

È perciò che si ritiene utile la nomina di una Commissione parlamentare con le funzioni specificate nel disegno di legge che si raccomanda alla sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La designazione da parte del Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio delle cariche negli istituti di credito di diritto pubblico, nelle banche di interesse nazionale, nelle casse di risparmio, negli istituti speciali di credito, e la nomina delle cariche stesse secondo le procedure previste negli statuti dovrà avvenire previo parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione parlamentare consultiva di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo, formata da 18 senatori e 18 deputati verrà nominata dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati procederanno alla sua formazione attraverso la designazione dei componenti da parte dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità a norma dei regolamenti parlamentari.

Art. 3.

La norma di cui all'articolo 1 è inserita negli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico, delle banche di interesse nazionale, delle casse di risparmio e degli istituti speciali di credito.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.